

Atto Privato Reg.to a Novara 1
N° 2021 data 3
Euro

11 2 OTT. 2020

aposta assolta

11 11 2020

ASSOCIAZIONE FRA I GRUPPI FOLKLORISTICI DELLA REGIONE

PIEMONTE ovvero AFP

VIA XXV aprile 64 GALLIATE

*Maria Luisa RINCI **
** firma su delega del Delegato Provinciale ad interim*
Stefano Giuseppe Chiozza

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventi il giorno 19 del mese di settembre alle ore 10:10 all'aperto in Galliate via XXV aprile presso la vigna del Sig. Pollastro Giovanni, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Fra i Gruppi Folkloristici della Regione Piemonte per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione nuovo statuto in linea con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 del terzo settore
- 2) variazione della denominazione in "ASSOCIAZIONE FRA I GRUPPI FOLKLORISTICI DELLA REGIONE PIEMONTE A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE" (In breve "AFP APS ENTE DEL TERZO SETTORE")
- 3) approvazione regolamento interno
- 4) varie ed eventuali.

All'ora indicata sono presenti in seconda convocazione n° 8 soci rappresentanti il 100% dei soci per cui l'assemblea è validamente costituita ed in grado di deliberare; è stato redatto l'elenco nominativo dei presenti annotando la temperatura corporea di ognuno e verificato che vi siano le condizioni di distanziamento personale in linea con il decreto COVID 19.

A norma di legge assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Canna Franco ed è chiamato a fungere da segretario il Sig. Ferrari Merville.

Il Presidente prende la parola ed espone i punti 1 e 2 all'ordine del giorno illustrando le molteplici ragioni operative e fiscali che impongono di variare lo statuto adeguandolo al d.l. 117 del 2017 e di variare inoltre la denominazione aggiungendo l'acronimo "A.P.S." associazione di promozione sociale e la dicitura " ente del terzo settore " .

Il presidente spiega anche che queste variazioni daranno la possibilità all'associazione di essere iscritta non appena sarà costituito nel R.U.N.T.S., registro unico nazionale del terzo settore , avendo così tutti i benefici di legge .

Si passa poi al terzo punto dell'ordine del giorno, il presidente illustra le motivazioni e la necessità di dotarsi di un regolamento interno, che regoli la normale attività dell'associazione leggendone e spiegandone i contenuti.

Aperta la discussione e constatato che non vi sono né domande né obiezioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno si passa alla votazione: l'assemblea all'unanimità

ASSOCIAZIONE FRA I GRUPPI FOLKLORISTICI DELLA REGIONE PIEMONTE

Via XXV Aprile, 64 - 28066 Galliate (Novara) - Italia - Tel. 0321.806220 - 0321.861154 - Fax 02.58583217



DELIBERA DI

- approvare il nuovo statuto conforme al nuovo D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117
- Di approvare la variazione della denominazione del gruppo in "ASSOCIAZIONE FRA I GRUPPI FOLKLORISTICI DELLA REGIONE PIEMONTE A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE " ovvero in breve "AFP APS ENTE DEL TERZO SETTORE"
- Di approvare il regolamento interno .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è tolta alle ore 10,30 previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto,

Galliate, 19 settembre 2020

Il Segretario

Ferrari Merville

Il Presidente

Canna Franco



ASSOCIAZIONE FRA I GRUPPI FOLKLORISTICI DELLA REGIONE PIEMONTE a.p.s.

Ente del terzo settore

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D.lgs 117/2017, una associazione avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE FRA I GRUPPI FOLKLORISTICI DELLA REGIONE PIEMONTE" APS, per brevità di seguito chiamata ASSOCIAZIONE con sede legale nel Comune di Galliate (TO) Via XXV n° 64 e con durata illimitata.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'associazione inserisce l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

ATTIVITA' ESERCITATE

Scopo, finalità e attività

2.1. L'Associazione, quale Ente del terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, non ha scopo di lucro e persegue finalità di aggregazione di istituzioni e sodalizi piemontesi attivi nel campo della cultura popolare tradizionale di interesse generale.

2.2. La valorizzazione di tutti gli elementi che costituiscono i contenuti autentici e tradizionali del folklore Piemontese nella sua evoluzione cronologica;

2.3. Promuovere la diffusione fra i giovani a mezzo stampa, TV e istituzioni scolastiche della tematiche coreutiche come espressione artistica culturale e di comunicazione;

2.4. La ricerca delle tematiche che stanno alla base della tradizione e della cultura popolare piemontese;



2.5. La promozione e divulgazione del folklore nelle iniziative turistiche e nelle manifestazioni locali in Italia all'estero tra gli emigranti , attraverso la partecipazione dell'utente ad un messaggio culturale ed artistico espresso attraverso momenti rituali , rappresentazioni popolari , canti ,musiche , danze, e quant'altro concorre a formare il patrimonio delle tradizioni popolari piemontesi ;

2.6. La concretizzazione di interventi della regione Piemonte a favore dell'attività dei gruppi Folkloristici , del recupero e della salvaguardia degli strumenti e dei costumi tipici delle varie culture regionali;

2.7. La costituzione di un'anagrafe dei gruppi Folkloristici del Piemonte e di realtà assimilabili , al fine di reperire dati utili alla ricerca e allo studio della cultura e delle tradizioni popolari nella regione , compatibilmente con le risorse e le potenzialità dell'Associazione ;

2.8. La pubblicazione di opere idonee al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti ;

2.9. L'Associazione ha la funzione primaria di promuovere il coordinamento dei gruppi Folkloristici del Piemonte nei rapporti con l'ente Regione , con gli enti o istituzioni da essa promanati o comunque ad essa collegati , nonché con gli altri enti , anche stranieri o internazionali , al fine di realizzare una positiva e razionale collaborazione tra gli enti stessi e i Gruppi Folkloristici ad essa affiliati.

2.10. L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere una proficua cooperazione tra i gruppi associati in ordine alla risoluzione di problemi culturali , turistici , socio educativi , burocratici e tecnici operativi di comune interesse.

2.11. L'Associazione è autonoma e non aderisce ad organizzazioni che istituzionalmente raggruppano associazioni di cultura popolare che ne limitino in qualunque modo l'autonomia .

Per il raggiungimento delle proprie finalità , l'associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dell'art.5 del D.lgs 17/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività.

- Organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



ART. 3

Attività diverse e di raccolta fondi

3.1 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

3.2. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

Ammissione e numero degli associati

4.1 Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.2 Possono aderire all'associazione gruppi folkloristici, associazioni, sodalizi ed analoghe strutture che senza fini di lucro , si pongano le stesse finalità dell'Associazione.

4.3 l'Associazione il Gruppo o il Sodalizio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente una domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante maggiorenne che dovrà contenere l'indicazione della denominazione del gruppo o associazione, finalità, luogo della sede, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Inoltre alla domanda dovranno essere allegata la seguente documentazione :

- dichiarazione di accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dall'associazione;
- delibera dell'associazione a pagare la quita associativa entro il 31 marzo di ogni anno;
- la documentazione attestante la provenienza e la storicità dei costumi indossati ed il proprio repertorio di musiche canti e danze, l'associazione folkloristica piemontese si impegna a prendere atto della documentazione contenente le caratteristiche storiche e culturali di ogni singolo costume di ogni gruppo affiliato , a riconoscerla e conservarla tutelandola verso terzi sotto ogni aspetto, in relazione alle legislazioni vigenti e nel limite delle proprie possibilità.



I gruppi, associazioni o sodalizzi iscritti in precedenza , che abbiano mantenuto intatte le loro caratteristiche che, dopo un periodo di assenza non superiore ad un anno chiedono il reinserimento, saranno nuovamente affiliati considerando valida la precedente documentazione .

4.4 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione o diniego deve essere comunicata al legale rappresentante del gruppo o associazione interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo , nel libro degli associati.

4.5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

I gruppi , associazioni o sodalizzi cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi :

5.1 La qualifica di associato si perde per mancato pagamento della quota associativa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello per cui sono dovute;

5.2 per recesso dell'associazione ;

5.3 per scioglimento volontario dell'associazione ;

5.4 per radiazione .

5.5. le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

Autonomia degli associati

6.1. Ogni gruppo opera autonomamente le scelte dei modi per esprimere le proprie proposte (spettacoli , pubblicazioni, dimostrazioni ,ecc.) purchè rientrino tra le finalità dell'associazione .

6.2. Ogni gruppo a livello regionale , non potrà aderire ad associazioni , comitati e ad altri enti che operino in alternativa con l'associazione folkloristica piemontese.



ART. 7 Organi



Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il segretario e il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
- il collegio dei probiviri (facoltativo);
- il presidente onorario (facoltativo);

ART. 8 Assemblea

8.1 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei gruppi associati in regola con i versamenti delle quote associative hanno diritto di voto tutti i gruppi associati . Ciascun gruppo associato ha diritto ad un voto.

8.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

8.3 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, e per posta elettronica contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

8.4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;





approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

8.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

Consiglio direttivo

9.1 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto finanziario annuale ;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

9.3 Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un membro per ogni gruppo iscritto. Al proprio interno , a maggioranza , designa un Vice Presidente Anziano , un altro Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.



Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni , coincidenti con il mandato del Presidente .

9.4 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale.



ART. 10 **Presidente**

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Entro 4 mesi della chiusura del terzo anno di mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART.11 **Collegio dei Revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti.

Essi sono eletti nel corso dell'assemblea ordinaria e sono scelti fra gli aderenti ai vari gruppi associati.

Durano in carica tre anni, il collegio verifica e controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'Associazione Folcloristica Piemontese, riferendone poi i risultati nel corso dell'assemblea ordinaria, essi avranno libero accesso a tutti i documenti contabili dell'Associazione per i dovuti controlli.

ART.12 **Collegio Dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre componenti , essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria e sono scelti fra gli aderenti ai vari gruppi associati.

Durano in carica tre anni.



Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente e secondo equità, con potere di arbitrato libero e irrituale senza vincoli di procedura salvo il rispetto del principio del contraddittorio , entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta della parte .

La decisione deve essere comunicata alle parti tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata .



ART. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali versate da ciascun Gruppo affiliato, nella misura stabilita dall'assemblea ordinaria , dai contributi di enti Pubblici o privati , da eventuali erogazioni , donazioni , lasciti e dai beni e strumenti acquisiti nel tempo per lo svolgimento dell'attività – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori , collaboratori, membri del consiglio direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Bilancio di esercizio o rendiconto finanziario

15.1 L'Associazione deve redigere il rendiconto finanziario annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

15.2 Il rendiconto finanziario annuale è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

15.3 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa.



ART. 16 Libri



L'Associazione deve tenere i seguenti libri :

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsti).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 15 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall' Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



ART. 16

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17

iscrizione nel registro unico del terzo settore

L'Associazione si iscrive nel registro unico del terzo settore di cui agli art. 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel registro unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini della normativa vigente.

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del registro unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 19

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Ente Entrale

Norma Transitoria



Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel registro unico Nazionale del terzo settore sono operativi dal momento della sua istituzione . Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica , sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

